



Comune di Bissone

Regolamento comunale

Per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti

INDICE PER ARTICOLO

NORME GENERALI

Art. 1	Concetto	pag. 1
Art. 2	Modo di raccolta	pag. 1
Art. 3	Obbligo di consegna	pag. 1
Art. 4	Deroghe	pag. 1
Art. 5	Rifiuti esclusi	pag. 1
Art. 6	Estensione territoriale	pag. 1

GENERE DI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

A. Rifiuti domestici	Art. 7	Definizione	pag. 2	
	Art. 8	Modalità di consegna	pag. 2	
	Art. 9	Contenitori	pag. 2	
	Art. 10	Giorni ed orari di raccolta	pag. 3	
B. Rifiuti ingombranti	Art. 11	Rifiuti ingombranti	pag. 3	
C. Rifiuti riciclabili	Art. 12	Vetro	pag. 3	
	Art. 13	Oli	pag. 4	
	Art. 14	Pile e batterie	pag. 4	
	Art. 15	Alluminio	pag. 4	
	Art. 16	Carta e cartone	pag. 4	
	Art. 17	Scarti vegetali	pag. 4	
	Art. 18	Metalli	pag. 5	
	Art. 19	Competenze municipali	pag. 5	
	D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi	Art. 20	Rifiuti speciali e rifiuti diversi	pag. 5
		Art. 21	Modalità di consegna	pag. 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22	Recipienti (cestini) stradali	pag. 6
Art. 23	Divieti	pag. 7
Art. 24	Brucciatura di rifiuti e scarti vegetali	pag. 7
Art. 25	Escrementi di cani	pag. 7
Art. 26	Sospensione del servizio	pag. 7
Art. 27	Rifiuti non raccolti	pag. 7

TARIFFE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTI

Art. 28	Tasse di raccolta	pag. 8
Art. 29	Responsabile per le tasse	pag. 8
Art. 30	Bollette e termini di pagamento	pag. 8
Art. 31	Trapassi di proprietà	pag. 8
Art. 32	Subingresso	pag. 8
Art. 33	Reclami	pag. 8

ESENZIONI

Art. 34	Esenzioni	pag. 9
---------	-----------	--------

PENALITÀ E RICORSI

Art. 35	Multa	pag. 9
---------	-------	--------

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Diritto cantonale e federale	pag. 9
Art. 37	Entrata in vigore	pag. 9

APPROVAZIONI

pag. 9

COMUNE DI BISSONE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto ed il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;

nonché ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di Bissone dispone quanto segue:

NORME GENERALI

**Art. 1
Concetto**

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.

**Art. 2
Modo di
raccolta**

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche, in determinati punti di raccolta o in appositi contenitori, secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

**Art. 3
Obbligo di
consegna**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

**Art. 4
Deroghe**

1. Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un richiedente ad evacuare i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

2. La deroga sarà sempre vincolata alla presentazione di un'attestazione certificante l'avvenuto trasporto ad un centro ufficiale di raccolta, di incenerimento o ad una discarica ufficiale.

3. La deroga avrà validità un anno e potrà venir rinnovata anno per anno.

**Art. 5
Rifiuti esclusi**

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti diversi di cui all'art. 20 del presente Regolamento, nonché ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate.

Tali rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

**Art. 6
Estensione
territoriale**

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio, nelle modalità e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

2. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel punto di raccolta più vicino al percorso dell'automezzo.

3. Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private, in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 7 Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili, dei rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 8 Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in sacchi di carta o plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. I sacchi devono essere depositati ben chiusi e negli appositi contenitori o esposti ordinatamente nei punti di raccolta, in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.
4. Rifiuti non consegnati in modo conforme non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venir puniti a norma dell'art. 35 del presente Regolamento.
5. Il Municipio ha la facoltà di apportare in ogni tempo eventuali modifiche alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti, secondo l'opportunità o le necessità.

Art. 9 Contenitori

1. Il Municipio può prevedere la posa di contenitori per i sacchi in determinati punti del comprensorio comunale.
2. Nel caso di posa di contenitori da parte del Municipio, lo stesso può imporre agli abitanti delle vicinanze di far uso del contenitore e di astenersi dall'espore i sacchi sulla strada.
3. Il Municipio può altresì obbligare i proprietari di case di appartamenti, di negozi, di alberghi, di esercizi pubblici, come pure le aziende artigianali, commerciali ed industriali, a munirsi di uno o più contenitori propri che dovranno venir preventivamente approvati dal Municipio.
4. I detentori sono comunque tenuti ad esporre i contenitori senza intralciare il traffico, ed a ritirarli subito dopo la vuotatura.
Il Municipio può emanare disposizioni circa l'ubicazione dei contenitori.

5. Il Municipio per i contenitori pubblici, ed i detentori dei contenitori privati, provvederanno alla periodica pulizia e disinfezione dei contenitori.
6. L'impiego dei contenitori pubblici o privati non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti nei sacchi ufficiali.

Art. 10
Giorni ed orari
di raccolta

1. I punti di raccolta, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono stabiliti dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale.
2. I rifiuti devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno della raccolta, ma comunque non prima delle ore 22.00.
3. Nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta dei rifiuti non verrà effettuata. Il Municipio può prevedere il recupero di tali servizi nei giorni feriali successivi.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 11

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, alberghi, esercizi pubblici, uffici e commerci.
3. La frequenza, gli orari, i luoghi e le modalità di raccolta vengono stabiliti dal Municipio mediante apposite Ordinanze.
4. I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso singolo di kg 50, le dimensioni di cm 150 x 80 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
5. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 12
Vetro

1. Il Municipio procede alla posa, in diversi punti del territorio comunale, di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.
2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene con o senza separazione per colore del vetro, a seconda delle indicazioni figuranti sui contenitori.
3. Devono essere tolti tutti i corpi estranei come ad esempio capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi fluorescenti, al neon, ecc., i vetri di finestre, gli specchi, e i lampadari.

- Art. 13**
Oli
1. Il Municipio precede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
 2. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli e grassi da cucina).
 3. È vietato mescolare i due tipi di oli.
- Art. 14**
Pile e batterie
1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline - manganese e mercurio.
 2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.
- Art. 15**
Alluminio
- Il Municipio può procedere alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti per cibi precotti risciacquati.
- Art. 16**
Carta e cartone
1. Il servizio comprende la raccolta lungo le strade pubbliche, presso i punti di raccolta dei rifiuti domestici, di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.
Il Municipio può altresì procedere alla posa di appositi contenitori per la carta.
 2. A meno che il Municipio proceda alla posa di appositi contenitori per la sola carta, la raccolta avverrà nei giorni ed agli orari stabiliti.
 3. Il materiale deve essere consegnato in borse, sacchi o scatole di carta o cartone, o in pacchi ben legati.
 4. La carta deve essere esposta ordinatamente ed in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.
- Art. 17**
Scarti vegetali
1. Il servizio comprende la raccolta, in appositi punti di consegna o lungo le strade pubbliche, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.
 2. È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori, come l'erba tagliata, il taglio di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.
 3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina ed i materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.
 4. Il Municipio disciplina mediante apposita Ordinanza le modalità di consegna degli scarti vegetali nei punti di raccolta (contenitori, benne, ecc.) o lungo le strade comunali.

5. Per la raccolta lungo le strade pubbliche gli scarti vegetali devono essere consegnati in appositi sacchi di plastica o di carta forniti a prezzo di costo dalla cancelleria comunale, o legati con corda in fascine di piccole dimensioni.
6. Gli scarti vegetali consegnati in modo non conforme alle modalità sopra descritte o alle Ordinanze del Municipio non saranno accettati e non verranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili verranno inoltre puniti a norma dell'art. 35 del presente Regolamento.

**Art. 18
Metalli**

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli art. 11 del presente Regolamento.

**Art. 19
Competenze
municipali**

È data facoltà al Municipio di organizzare, regolare e modificare con Ordinanza i punti, la frequenza, gli orari, e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 20

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che, per le loro caratteristiche, sono esclusi dalle raccolte ordinarie di cui ai capitoli precedenti:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie provenienti dalla lavorazione di ferro e metallo;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- m) le carcasse di animali;

- n) ogni genere di rifiuti infetti e residui patologici;
- o) i pesticidi, insetticidi e diserbanti;
- p) le lampade al mercurio o al neon;
- q) le batterie di motociclette, autovetture e imbarcazioni a motore;
- r) i medicinali;
- s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 11;
- t) i materiali di scavo e demolizione;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta.

**Art. 21
Modalità di
consegna**

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale dell'ambiente, Sezione protezione acque.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio;
3. I medici, i dentisti e il personale paramedico devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autoveicoli, delle gomme e dei pneumatici usati.
5. I ristoranti, le mense, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e grassi esausti provenienti dalla cucina.
6. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al macello comunale di Lugano.
7. I vestiti usati ed i tessuti devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**Art. 22
Recipienti
(cestini) stradali**

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura dei cestini per rifiuti nelle piazze, strade, e giardini pubblici. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura e rifiuti domestici o di altro genere.

Art. 23
Divieti

1. Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari sui terreni pubblici e privati è vietato.
2. È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua e nel lago o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli o grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo o del lago.
3. È altresì vietato il lavaggio di autoveicoli su suolo pubblico e privato con prodotti inquinanti, se il luogo di lavaggio non è dotato di apposita infrastruttura atta ad evitare l'immissione dei residui nelle canalizzazioni.

Art. 24
Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, salvo autorizzazione in virtù di disposizioni cantonali.
2. È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 25
Escrementi di cani

1. Il Municipio può decidere, mediante Ordinanza, la posa di appositi contenitori per escrementi dei cani in determinati punti del comprensorio comunale.
2. In tal caso i detentori di cani sono tenuti a raccogliere, immediatamente e con i mezzi appropriati, gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico e a depositarli negli appositi contenitori.
3. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 26
Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta dei rifiuti può venire sospeso in caso di eventi dovuti a forza maggiore.

Art. 27
Rifiuti non raccolti

I rifiuti posti sulle strade per la raccolta, che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione della sospensione del servizio, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.

TARIFFE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 28 Tasse di raccolta

1. Le tasse per il servizio di raccolta dei vari rifiuti sono stabilite annualmente dal Municipio mediante apposita Ordinanza sulla base del tariffario allegato al presente regolamento e che ne è parte integrante.
2. La tassa per la raccolta dei rifiuti verrà emessa annualmente, senza nessuna riduzione pro rata.
3. Nel caso di interruzione o sospensione del servizio l'utente non ha diritto ad una proporzionale riduzione della tassa ed è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.

Art. 29¹⁾ Responsabile per le tasse

1. Le tasse per il servizio dei rifiuti sono a carico degli utenti conformemente alle categorie stabilite dal tariffario e in base al movimento del controllo abitanti.
2. Per i condomini (proprietà per piani) le bollette per le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione condominiale che provvederà a caricarle ai singoli condomini.

Art. 30 Bollette e termini di pagamento

1. Le tasse per il servizio raccolta rifiuti devono essere pagare entro 30 giorni dall'intimazione
2. Se l'importo dovuto non è pagato alla scadenza, il Municipio procede a diffida con l'intimazione di un ultimo termine, dopo di che procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto va aggiunto un interesse di moratorio del 5% e tutte le spese.
3. Eventuali contestazioni tra l'utente e il Municipio non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 31 Trapassi di proprietà

1. Il trapasso di proprietà di un immobile deve essere tempestivamente notificato per iscritto al Municipio a cura dell'alienante.
2. Sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 32 Subingresso

L'acquirente di un immobile subentra negli obblighi del proprietario precedente nei confronti del Municipio.

Art. 33 Reclami

1. I reclami concernenti il servizio raccolta rifiuti devono essere tempestivamente presentati per iscritto al Municipio.
2. I reclami contro la fatturazione sono da inoltrare per iscritto entro quindici giorni dalla notifica della relativa bolletta.
3. Scaduto tale termine la bolletta è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della Legge federale sull'esecuzione e fallimenti.

¹⁾ (cpv. 1, modificato con risoluzione CC del 20.09.1993)

ESENZIONI

- Art. 34**
1. Sono esenti dalla tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti il Comune, le sue aziende ed i suoi servizi.
 2. Sono pure esenti tutte le persone che sono al beneficio dell'aiuto complementare AVS-AI.

PENALITÀ E RICORSI

- Art. 35
Multe**
1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è punita dal Municipio con una multa in conformità degli art. 145 e segg. della Legge organica comunale, riservata l'azione per il risarcimento di danni, oltre all'eventuale denuncia all'autorità competente in virtù di norme legali cantonali o federali.
 2. Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 36
Diritto
cantonale e
federale**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni cantonali e federali in materia.

**Art. 37
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento abroga tutte le eventuali disposizioni comunali contrastanti ed entra in vigore con il voto del Consiglio comunale, riservata l'approvazione dell'autorità cantonale competente.

Approvato dal Municipio di Bissone il 29 gennaio 1991 (Risoluzione municipale no. 1813)

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

avv. L. Rusca

F. Medolago

Approvato dal Consiglio comunale il 4 marzo 1991

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

G. Rodelli

F. Medolago

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 3 ottobre 1991 (Risoluzione no. 29-RE-1271 Lo/nm).

TARIFFARIO ¹⁾

PER LA TASSA DI RACCOLTA E ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

	Minimo	Massimo
Economie domestiche composte da una sola persona	Fr. 80.--	Fr. 180.--
Economie domestiche composte da due o più persone	Fr. 160.--	Fr. 400.--
Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie	Fr. 160.--	Fr. 400.--
Alberghi, esercizi pubblici	Fr. 400.--	Fr. 5'000.--
Negozi - artigiani, commerci, uffici ed altri	Fr. 240.--	Fr. 4'000.--
Altri	Fr. 80.--	Fr. 1'000.--
AVS - AI - COMPL	Esenti	

Approvato dal Municipio di Bissone il 29 gennaio 1991 (Risoluzione no. 1813).

Approvato dal Consiglio comunale di Bissone il 4 marzo 1991.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 3 ottobre 1991 (Risoluzione no. 29-RE-1271 Lo/nm).

¹⁾ Modifica approvata dal Consiglio Comunale il 9.1.2006 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 24.3.2006 - entrata in vigore il 1.1.2006